



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI,
INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

L'Assessore

Prot. n. 1442/GAB

Cagliari, 21 Luglio 2008

Lettera inviata solo tramite tele-fax
SOSTITUISCE L'ORIGINALE
Ai sensi dell'art. 6, comma 2, L. 412/1991

- > Alle Amministrazioni Provinciali
- > Alle Amministrazioni Locali
sede di Sportello Linguistico
- > Ai titolari di incarico negli Sportelli Linguistici

Oggetto: Uso della lingua sarda da parte degli operatori degli Sportelli Linguistici. Nota informativa.

La Regione, nelle more della costituzione di un profilo delle competenze dei titolari di sportelli linguistici, intende delineare, in accordo con il Dipartimento per gli Affari Regionali, linee guida utili agli Amministratori locali e agli sportellisti.

Come è noto l'art. 9 della Legge 482/99 consente l'utilizzo della lingua ammessa a tutela nella Pubblica Amministrazione attraverso l'attivazione degli sportelli linguistici: l'attività dello sportellista dovrà essere conforme a quella dichiarata nei progetti che non ammettono impieghi differenti del personale degli sportelli.

Si rammenta che l'attività dell'operatore di sportello è quella di:

- comunicare fluentemente in lingua sarda;
- comprendere la lingua parlata e scritta;
- redigere un testo scritto;
- tradurre in e dalla lingua sarda;
- facilitare gli uffici nella comunicazione con i cittadini nella lingua ammessa a tutela;
- facilitare gli utenti nell'uso della lingua ammessa a tutela all'interno degli uffici dell'Ente presso cui lavora (ad esempio con predisposizione della modulistica, del materiale informativo nella lingua tutelata o rendendolo bilingue, affissione nelle bacheche di avvisi



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI,
INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

L'Assessore

nella lingua tutelata o bilingui, pubblicizzazione con volantini nella lingua tutelata o bilingui di tutte le iniziative dell'Ente, aggiornamento del sito Internet, redazione bilingue della carta dei servizi per il cittadino con la collaborazione di Associazioni o Istituti scolastici cittadini per i fini propri della legge, ecc...);

- essere in grado di fornire nella lingua ammessa a tutela tutte le informazioni relative alle attività e alle iniziative dell'Ente.

Si precisa che il reclutamento del personale adibito agli sportelli deve rispettare quanto previsto dalle disposizioni contrattuali per il personale a tempo determinato, fermo restando che abbia l'ulteriore requisito della adeguata conoscenza della lingua minoritaria parlata e scritta. In via generale si raccomanda che, al momento della selezione degli operatori di sportello, si verifichi il grado di competenza linguistica e la perfetta conoscenza attiva e passiva della lingua sarda. E' opportuno segnalare il ruolo importante che la commissione esaminatrice riveste nella fase di reclutamento del personale.

All'interno delle stesse commissioni si raccomanda la presenza di un esperto nell'uso della lingua ammessa a tutela nella Pubblica Amministrazione. Nel caso in cui gli Enti locali avessero difficoltà a reperire tali figure, si mette in evidenza il ruolo positivo e propositivo che potrebbero svolgere gli uffici linguistici attivati presso le Amministrazioni Provinciali e lo stesso Ufficio Linguistico Regionale.

Fa parte, più ancora che dello spirito e della lettera della legge, del senso comune ritenere inappropriata l'assunzione, all'interno degli uffici linguistici, di personale non in grado di interloquire nella lingua ammessa a tutela. Si ribadisce, a questo proposito, la necessità di selezionare personale con un'adeguata preparazione professionale e culturale affinché si possa valorizzare, promuovere e dare una buona visibilità alla lingua di minoranza.

Ove ciò non avvenisse, in casi accertati, la Regione si riserva, d'accordo con il Dipartimento per gli Affari Regionali, di procedere alla proposta di revoca del finanziamento.

Cordiali saluti

L'Assessore

Maria Antonietta Mongiu